



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"FILIPPO BRUNELLESCHI"

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO

Sede: Via Guicciardini, s.n. Tel. 095/7649294 – Fax 095/7649110

Sez. Associata: Corso Umberto, 184 Tel. 095/7648177

ACIREALE

Cod. Fisc. 81005960877

ctis008004@istruzione.it

REGOLAMENTODI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 10ottobre 2024-Delibera n.8 verbale n.2

PRINCIPI GENERALI

1 . Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all'interno dell'Istituzione scolastica.

2 . Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari non devono, inoltre, influire in alcun modo sui voti di profitto nelle varie materie.

3 . La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile.

4 . La scuola si impegna a considerare temporanee le sanzioni disciplinari. Quando uno studente abbia riparato il danno o materialmente o con il proprio impegno in favore di attività e strutture della scuola non può più essere rimproverato o punito, per vie secondarie e con iniziative personali, per tale danno. I docenti si impegnano a sorvegliare che non ci siano prolungamenti della sanzione ad alcun livello.

5 . Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere assunte collegialmente dal Consiglio di classe, presieduto dal D.S.e/o dal Consiglio di Istituto. In caso di allontanamento di durata di un giorno, la sanzione potrà essere assolta, ove possibile, nella biblioteca scolastica, con studio individuale.

6 . L'Istituzione scolastica si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola solo in casi di estrema gravità della trasgressione e se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

7. Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori a 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del

21/11/2007 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di

stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

ART. 1- Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti:

- a. negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b. disturbo dell'attività didattica;
- c. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
- e. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- f. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del D.S.;
- g. atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.

ART. 2- Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- A. ammonizione verbale o scritta sul Registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera *a* dell'art.1;
- B. allontanamento temporaneo dall'aula con l'annotazione sul registro di classe per l'infrazione di cui alla lettera *b* dell'art. 1;
- C. riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni sempre con riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera *c* dell'art. 1;
- D. ammonizione scritta e/o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alle lettere *d* ed *e* dell'art. 1;
- E. ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera *f* e *g* dell'art. 1;
- G. attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell'anno scolastico, all'interno di uno dei laboratori della scuola, o presso le Aule Speciali o la Biblioteca, sotto la guida dei docenti responsabili di tali ambienti.

ART. 3- Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- A. i docenti e /o il D.S. per le sanzioni di cui alla lettere *a* e *b* dell'art. 2;
- B. il D.S. ed il Consiglio di classe per le sanzioni di cui alle lettere *c*, *d* ed *e* dell'art.2;
- C. il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dall'art.1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07.

ART.4 - Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni.

ART.5 – Allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente deve frequentare la scuola, se così indicato nel provvedimento;

deve comunque impegnarsi in attività di studio e di ricerca che l'organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

ART.6 – Procedimento disciplinare

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- a) il promotore del provvedimento disciplinare comunica al Dirigente Scolastico le cause della sua richiesta con una relazione circostanziata in forma scritta;
- b) il D.S., entro 2 giorni dall'informativa, convoca lo studente per contestargli l'addebito e sentire le sue spiegazioni verbali, chiedendo eventuale relazione scritta per il Consiglio di classe;
- c) il D.S., qualora ravvisi la necessità di un intervento disciplinare più grave del richiamo verbale e/o scritto, convoca con procedimento d'urgenza, entro le 24 ore successive all'incontro con lo studente, l'organo collegiale competente a comminare la sanzione, e ne informa la famiglia in forma scritta;
- d) l'organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare di norma in un'unica riunione che comprenda in successione la fase istruttoria-testimoniale, alla quale deve essere invitato a testimoniare e a produrre prove a lui favorevoli lo studente, e la delibera di sanzione;
- e) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
- f) in caso di infrazioni particolarmente gravi il consiglio di classe può rimettere al consiglio d'Istituto il compito di comminare la sanzione. In tal caso il Consiglio d'Istituto in una prima seduta formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota;
- g) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minorenne; solo in caso di sanzioni uguali o superiori a 15 giorni il provvedimento viene comunicato anche al Direttore dell'USR"; il provvedimento disciplinare diventa esecutivo a partire dal giorno successivo alla comunicazione scritta;
- h) le sanzioni comminate sono riportate sul Registro Generale delle Sanzioni e sulla pagella, solo se superiori a 10 gg. di sospensione.

ART.7 – Organo di garanzia

All'atto del suo insediamento il Consiglio d'Istituto nomina l'**Organo di garanzia** con il compito di decidere sui ricorsi contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni

L'Organo di garanzia è composto da:

- ☐ 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto, al di fuori dei docenti Consiglieri d'istituto;
- ☐ 1 genitore, e cioè colui che è risultato il primo degli esclusi nelle elezioni per il consiglio d'Istituto;
- ☐ 1 studente, e cioè colui che è risultato il primo degli esclusi nelle elezioni per il consiglio d'Istituto;
- ☐ 1 rappresentante del personale non docente individuato dal Consiglio d'Istituto, preferibilmente fra i collaboratori scolastici, escludendo comunque gli ATA consiglieri.

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal Dirigente Scolastico.

L'**Organo di Garanzia** è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'elezione dei membri avviene immediatamente dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

ART.8 – Ricorsi

Contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni gli studenti possono presentare ricorso scritto all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, prevista dall'art.7, punto g).

L'Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza; l'astensione non influisce sul conteggio dei voti.

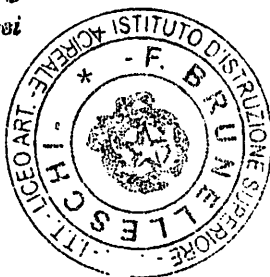
Dopo il pronunciamento dell'Organo di garanzia, in caso di ricorso conclusosi a favore del ricorrente, la sanzione viene annullata e lo studente formalmente riabilitato.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Elena Grassi

H. J. Green



Prof. Maniokattu